CAMERA DEI DEPUTATI N. 652

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLAZZI, BONATO, DALLARA, GILBERTI, GRUGNETTI, LATRONICO, MALAN, MENEGON, ONGARO, OSTINELLI, PERCIVALLE, RODEGHIERO, STROILI, ZENONI

—

Nuove norme per la semplificazione degli adempimenti tributari

Presentata il 2 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli obblighi tributari per la tenuta della contabilità e per la gestione dell'impresa, nonché per le dichiarazioni annuali dei redditi e talvolta, ed in generale, anche per il normale esercizio dei diritti dei cittadini (per esempio per quanto riguarda l'espatrio o la guida), sono ormai diventati di difficile applicazione, obsoleti, e molto spesso anche in contrasto con la normativa europea e rispetto alla legislazione vigente in materia negli altri Paesi della Comunità europea.

Inoltre i costi elevati che devono essere sostenuti per l'adempimento di obblighi solo formali riducono il gettito per lo Stato e « distraggono » gli operatori economici dalle loro attività produttive. La gestione del controllo tributario ha poi un costo che molto spesso si avvicina al gettito.

Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad una « impalcatura » fiscale che va con urgenza rivista radicalmente, reimpostata e semplificata, in modo da permettere un maggiore impegno e sviluppo delle attività produttive, ed un migliore rapporto fra cittadino (anche non imprenditore) e istituzioni tributarie.

Alla luce di queste considerazioni è stata proposta una serie di norme che mirano essenzialmente a sollevare da inutili obblighi formali il contribuente, nonché ad eliminare le sanzioni conseguenti.

Si è ritenuto inoltre indispensabile sopprimere molte delle tasse di concessione governativa che caratterizzano il nostro sistema tributario, a differenza degli altri Paesi della Comunità europea; queste tasse non sono assolutamente giustificate nella sostanza e producono un gettito comunque basso.

In particolare, ed in seguito alle considerazioni appena esposte, bisogna prendere atto che vi sono le basi per un rapporto di sfiducia del cittadino nei confronti dello Stato, considerato da qualcuno addirittura « estorsore »; proprio perché spesso chiede danaro senza dare alcuna contropartita e comunque perché vincola la possibilità di far valere i diritti sanciti dalla Costituzione all'esborso di una cifra di denaro (spesso annuale e non molto consistente) non corrispondente ad alcun costo di gestione.

In base a queste considerazioni, e per ricostruire un nuovo rapporto tra Stato e istituzioni, si è pensato di proporre una prima riforma delle disposizioni vigenti in materia notevolmente semplificativa dei meccanismi esistenti, come di seguito specificato.

L'articolo 1 propone la soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento per le merci, per allineare la nostra contabilità a quella degli altri Paesi (non della sola Comunità europea: infatti la bolla esiste solo nell'ordinamento italiano) e per permettere alle nostre imprese di evitare costi inutili. Questo articolo prevede anche la non punibilità delle infrazioni formali commesse a partire dal 1° gennaio 1993.

L'articolo 2 propone l'abolizione della vidimazione annuale di alcuni libri aziendali, anche in questo caso per l'allineare le norme italiane con quelle della Comunità europea.

L'articolo 3 prevede una notevole semplificazione, possibile proprio grazie all'avvento dell'informatica e delle procedure di controllo incrociato. Infatti non è più necessario dotarsi di supporti cartacei, ripetitivi, e riguardanti la parte ralativa all'IVA, qualora la contabilità ordinaria sia regolarmente dotata dei mastrini per un efficace controllo.

L'articolo 4 dà la facoltà ai contribuenti di avvalersi liberamente e alternativamente, quando siano obbligati a certificare i ricavi della vendita al dettaglio, della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale quale strumento documentale.

L'articolo 5 unifica a sessanta giorni il termine entro il quale aggiornare tutti i registri IVA, compreso quello dei corrispettivi, anche in seguito alla normativa relativa alla certificazione dei ricavi da corrispettivo.

L'articolo 6 prevede la parificazione, salve particolari documentazioni, fra supporto magnetico e supporto cartaceo. In questo caso è auspicabile anche un intervento del Ministero delle finanze per sottoporre ad adeguati ed approfonditi corsi di informatica i soggetti competenti per gli accertamenti, in quanto ad oggi questi ultimi devono spesso ricorrere a professionisti esterni. È comunque indispensabile quantomeno prendere atto della divulgata conoscenza e dell'uso dell'informatica.

L'articolo 7 prevede la soppressione delle tanto odiate « doppie comunicazioni », nonché sostanziali semplificazioni formali nelle comunicazioni all'Amministrazione: un contribuente si considera comunque adempiente quando invia le sue comunicazioni ad un solo ufficio finanziario o del lavoro, anche se non corretto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di rivalersi sulle spese di rispedizione.

L'articolo 8 prevede una rivoluzione nella semplificazione delle dichiarazioni annuali per i redditi e per l'imposta sul valore aggiunto: la modulistica ministeriale diventa infatti solo esemplificativa e « superflua », purché la dichiarazione presentata sia chiara e contenga i requisiti minimi indicati dal modello ministeriale.

L'articolo 9 rivoluziona i rapporti con i contribuenti nei casi di credito d'imposta: si prevede che la copia autentica della dichiarazione sia titolo esecutivo per il rimborso immediato da parte dello Stato per il credito d'imposta che dovesse eventualmente risultare dalla dichiarazione, che il credito d'imposta possa in qualunque momento essere utilizzato dal contribuente per « saldare » debiti di qualunque

natura con l'Amministrazione finanziaria e che l'Amministrazione finanziaria non possa richiedere ulteriore denaro ad un contribuente che già risulta in credito.

L'articolo 10 propone l'abolizione di tutte le scritture accessorie i cui dati siano già contenuti in altre scritture obbligatorie o comunque siano presenti in altra forma.

L'articolo 11 prevede la non punibilità degli errori formali.

L'articolo 12 prevede la possibilità di chiedere informazioni scritte e vincolanti anche per l'Amministrazione finanziaria, relative a norme di non chiara interpretazione.

L'articolo 13 prevede il trasferimento della responsabilità dell'Amministrazione ai suoi dipendenti nei casi di erronea verifica fiscale. Dopo l'approvazione della legge sulla responsabilità civile della magistratura sembrava veramente inopportuno continuare a considerare non responsabili i verificatori fiscali.

L'articolo 14 determina i tempi dei rimborsi spese nei confronti del contribuente nei casi di contenzioso tributario risolto a favore del contribuente stesso.

L'articolo 15 prevede l'abolizione della bollatura annuale della patente di guida e la sostituzione della tassa con un versamento in un'unica soluzione all'atto dell'emissione del documento (come avviene in molti altri Stati).

L'articolo 16 prevede l'abolizione della bollatura annuale del passaporto e la sostituzione della tassa con un versamento in un'unica soluzione all'atto dell'emissione del documento (come avviene in molti altri Stati).

L'articolo 17 prevede l'abolizione della marche da bollo obligatorie sulle comunicazioni da e verso gli enti pubblici.

L'articolo 18 dispone in merito alla copertura finanziaria.

L'articolo 19 prevede l'emanazione del regolamento di attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soppressione delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti).

1. Le disposizioni relative alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono abrogate.

2. Le sanzioni comminate dal 1° gennaio 1993 per la violazione delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 sono revocate.

ART. 2.

(Soppressione degli obblighi di vidimazione).

1. Gli articoli 2215 e 2218 del codice civile sono abrogati.

2. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2216. — *(Contenuto del libro giornale)* – Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa ».

3. Sono abrogate le disposizioni relative a tutte le vidimazioni iniziali, annuali e finali, relative alle scritture obbligatorie dell'impresa.

4. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore ».

ART. 3.

(Soppressione dell'obbligo della tenuta dei registri IVA in presenza di contabilità ordinaria).

1. Gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di imposta sul

valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alla tenuta dei registri IVA, sono considerati alternativi ad una regolare tenuta della contabilità ordinaria.

2. Sono abrogate le disposizioni relative alla vidimazione iniziale dei registri IVA.

ART. 4.

(Libera opzione fra scontrino e ricevuta fiscale).

1. I contribuenti tenuti a rilasciare lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale possono liberamente optare, di volta in volta, per l'uno o l'altro dei due documenti, purché essi siano regolarmente numerati in serie separate per ogni tipo di supporto.

ART. 5.

(Aggiornamento dei registri IVA).

1. Il termine entro il quale aggiornare tutti i registri previsti dalla normativa in materia di IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, anche ai sensi della presente legge, dovessero risultare obbligatori, è uniformemente fissato in sessanta giorni dalla data originaria del movimento contabile.

ART. 6.

(Supporti cartacei e meccanografici).

1. Agli effetti contabili, fiscali e civili, salvo quanto previsto dal comma 2, sono considerati di pari rilevanza i supporti cartacei e magnetici, purchè il contribuente possa garantire la lettura e la stampa su carta del contenuto dei supporti magnetici entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, e comunque entro il più breve tempo possibile.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere autenticati o firmati ai sensi di legge. I documenti che assumono rilevanza giuridica solo se firmati devono essere sempre redatti e conservati su supporto cartaceo, pena la perdita della loro rilevanza giuridica.

ART. 7.

(Comunicazioni agli uffici finanziari).

1. Le comunicazioni del contribuente agli uffici finanziari o agli uffici del lavoro sono considerate formalmente corrette, e producono gli effetti previsti dalla legge, anche se spedite ad uffici finanziari o ad uffici del lavoro non direttamente competenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 è facoltà dell'Amministrazione finanziaria esercitare l'azione di rivalsa per le spese di spedizione necessarie fra l'ufficio di ricevimento e l'ufficio competente. Le tariffe postali sono applicate in misura doppia rispetto a quelle previste per la spedizione espressa.

3. Nessuna spesa di spedizione può essere pretesa nel caso esistano uffici finanziari o del lavoro diversi nell'ambito dello stesso comune.

4. Qualora una stessa comunicazione debba essere fatta pervenire dal contribuente a più uffici dell'Amministrazione finanziaria, la comunicazione si intende formalmente e sostanzialmente effettuata quando essa sia pervenuta, anche una sola volta, ad un solo ufficio finanziario.

5. Nel caso previsto dal comma 4, nulla può essere preteso dall'Amministrazione finanziaria quale rimborso per spese di comunicazione.

ART. 8.

(Soppressione della modulistica fiscale obbligatoria e contenuto minimo delle dichiarazioni).

1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette, previste dai decreti del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, possono essere redatte e presentate senza vincoli di forma, purché sia comunque fatto salvo il contenuto previsto dal modello ministeriale e sia garantita una adeguata semplicità di lettura.

2. Il Ministro delle finanze è comunque tenuto a predisporre un modulo *fac-simile* il cui contenuto deve essere considerato come contenuto minimo.

3. L'Amministrazione finanziaria può convocare per chiarimenti il contribuente che ha sottoscritto una dichiarazione non chiara.

4. Il contribuente regolarmente convocato ai sensi del comma 3, che non è in grado di fornire i chiarimenti richiesti o che non risponde alla convocazione entro novanta giorni dalla data della stessa, è considerato inadempiente.

5. L'Amministrazione finanziaria può convocare una sola volta il contribuente per una stessa dichiarazione.

ART. 9.

(Crediti d'imposta).

1. Costituisce titolo esecutivo per la riscossione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, risultanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, la copia della dichiarazione, autenticata dall'ufficio competente al ricevimento della stessa, dopo che siano trascorsi centottanta giorni dalla spedizione o dalla consegna della dichiarazione, senza che si sia provveduto al rimborso previsto e senza che sia stata sollevata alcuna eccezione dall'Amministrazione finanziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di avviare nei termini le procedure di controllo e di contestazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1.

3. L'Amministrazione finanziaria non può esigere somme dovute per sanzioni o richiedere provvedimenti cautelativi di alcun tipo, relativi al contenzioso tributario, qualora il contribuente sia titolare di un

credito nei confronti dell'Amministrazione stessa, derivante dal versamento di maggiori imposte autoliquidate nelle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, per una somma pari o superiore a quella pretesa dall'Amministrazione finanziaria. Qualora la somma pretesa dall'Amministrazione finanziaria sia superiore all'eventuale credito, i provvedimenti cautelativi potranno essere adottati solo per la somma eccedente l'ammontare del credito.

4. Il contribuente che risulti creditore in seguito alle dichiarazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 può chiedere, per iscritto e in qualunque momento, di compensare il suo credito con debiti di qualunque tipo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 10.

(Soppressione dell'obbligo di tenuta dei libri accessori dell'impresa).

1. Tutti gli obblighi connessi alla tenuta di libri accessori dell'impresa sono considerati pienamente adempiuti con la tenuta di scritture anche informali o previste in adempimento di altri obblighi, purché contenente le notizie richieste dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare:

a) si considerano sufficienti all'adempimento degli obblighi di magazzino e di carico e scarico di prodotti di lavorazione o riparazione, i documenti di consegna, di trasporto, di lavorazione;

b) gli obblighi relativi alle scritture ausiliare riguardanti le ritenute d'acconto, si considerano adempiuti con la tenuta della contabilità ordinaria;

c) gli obblighi relativi alle scritture ausiliare riguardanti i cespiti si considerano adempiuti con la tenuta della contabilità.

2. Le scritture di cui al comma 1, realizzate anche su supporti informatici, devono comunque essere chiare e leggibili e devono essere conservate per i periodi di tempo previsti dal codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 11.

(Errori formali).

1. Ai fini fiscali si considerano errori formali tutti gli errori che non comportano per l'Amministrazione finanziaria un conseguente e diretto danno economico o materiale.

2. Sono altresì considerati errori formali gli errori palesemente compiuti in buona fede, anche qualora comportino un conseguente e diretto danno economico per l'Amministrazione finanziaria.

3. Gli errori formali non danno luogo a sanzione.

4. Il contribuente è comunque tenuto a corrispondere all'Amministrazione finanziaria il completo risarcimento dei danni cagionati, compresi gli interessi computati secondo il tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, e le spese sostenute per il recupero del credito.

5. In caso di errore formale gli uffici competenti possono convocare il contribuente per provvedere alla correzione materiale.

6. Il contribuente non può essere convocato più di una volta per correggere, anche in più parti, uno stesso documento.

7. Il contribuente, regolarmente convocato, che non è in grado di provvedere alla correzione materiale o di fornire i chiarimenti richiesti, o che non risponde alla convocazione entro novanta giorni, è considerato inadempiente.

ART. 12.

(Richiesta di informazioni).

1. Qualora sussistano dubbi sull'interpretazione di una disposizione tributaria, il contribuente può chiedere all'ufficio delle entrate territorialmente competente una indicazione scritta e vincolante, esponendo il proprio caso in maniera chiara.

2. L'ufficio delle entrate è tenuto a rispondere per iscritto entro novanta giorni dalla richiesta o a richiedere, comunque per iscritto, ulteriori informa-

zioni al contribuente, specificando comunque il motivo e la materia degli approfondimenti richiesti.

3. Il contribuente che proponga, unitamente al quesito, una propria soluzione, può ritenere accettata la soluzione prospettata qualora non riceva risposta entro il termine di cui al comma 2, e qualora la soluzione prospettata non sia in contrasto con le norme vigenti.

ART. 13.

(Responsabilità per l'accertamento).

1. Nei casi di contenzioso tributario risolti in senso anche parzialmente favorevole per il contribuente, in cui si evidenzi dolo o colpa grave dell'organo competente per l'accertamento, il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria al contribuente per le spese da esso sostenute è ripartito ed addebitato ai componenti dell'Amministrazione finanziaria che hanno partecipato alla contestazione dell'infrazione, compreso il superiore diretto del soggetto che ha effettutato l'accertamento, anche se non vi ha materialmente partecipato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per una sola parte della medesima infrazione, qualora detta infrazione sia oggetto di più contestazioni.

3. In ogni caso, la somma addebitata ai sensi del comma 1 non può superare il quinto dello stipendio mensile e la somma stessa deve essere riscossa entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che definisce la controversia, qualora non siano presentati ricorsi o la sentenza sia definitiva.

ART. 14.

(Rimborso delle spese per il contenzioso tributario risolto con l'obbligo di rimborso a beneficio del contribuente).

1. Nei casi di contenzioso tributario risolti con l'obbligo di rimborso a beneficio del contribuente, il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere disposto e reso esecutivo entro ses-

santa giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che definisce la controversia, qualora non siano presentati ricorsi o la sentenza sia definitiva.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la sentenza che definisce la controversia costituisce titolo esecutivo per la riscossione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 15.

(Tassa sulla patente di guida).

1. La tassa annuale sulla patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore è soppressa.

2. Su ogni patente emessa è applicata una tassa di lire 200.000.

ART. 16.

(Tassa sul passaporto).

1. La tassa annuale sul passaporto è soppressa.

2. Su ogni passaporto emesso è applicata una tassa di lire 150.000.

ART. 17.

(Soppressione delle marche da bollo).

1. Sono abrogate tutte le norme relative all'applicazione di marche da bollo su comunicazioni di qualunque tipo da e verso gli enti pubblici di qualunque natura.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 7.000 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 19.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della legge stessa.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-652
Lire 500